



Ferrovie - personale del gruppo F.S.

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: EUROFER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/04/2002	31/08/2003	1%	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	25%	TFR
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/04/2002	19/12/2002	1%	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	33%	TFR
Per tutti i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993							
20/12/2002	31/08/2003	1%	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	33%	TFR
01/09/2003	31/12/2006	1%	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	33%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	elementi retributivi	1%	elementi retributivi	33%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

EUROFER

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/04/2002	31/08/2003	1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%	elementi retributivi	EUROFER
01/09/2003	ad oggi	1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%	elementi retributivi	EUROFER

Destinatari

EUROFER

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 16/04/2003

Gli elementi retributivi che costituiscono la base imponibile sono: minimi contrattuali, di cui al punto 4 dell'art. 63 del CCNL; aumenti di anzianità, di cui all'art. 64 del CCNL ed all'art. 29 del presente accordo; indennità di funzione, di cui all'art. 66 del CCNL; salario professionale, di cui all'art. 67 del CCNL.

CCNL 06/02/1998

Gli elementi retributivi che costituiscono la base imponibile sono: minimi tabellari, classi e aumenti periodici, indennità integrativa speciale, Edr 31/01/1992, Edr 08/11/1995, indennità di funzione quadri. Per il calcolo del TFR occorre escludere dalla base imponibile il premio risultato annuale (art. 91).

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicithe (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di EUROFER prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.
- Per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 31.8.2003, la contribuzione individuale dovuta al Fondo sarà versata con riferimento al valore della stessa risultante dalle voci retributive che la compongono al 31/7/2003.
- Per tutti coloro che hanno aderito ad Eurofer entro il febbraio 2002 è stata concessa la possibilità di ottenere la retroattività della contribuzione dal 01/03/1999. Per la quota a carico del lavoratore i contributi vengono trattenuti a partire da gennaio 2004 fino a dicembre 2006 (come deciso dal C.d.A. di EUROFER). Il lavoratore versa così un doppio contributo mensile, il contributo mensile arretrato è più elevato perché in 36 ratei bisogna recuperare le 37 quote riferite alla retroattività.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI SU FERROVIA

Indice:

20/10/2003 Comunicazione C.d.A. EUROFER su retroattività
16/04/2003 CCNL delle attività ferroviarie
16/04/2003 Accordo di confluenza CCNL delle attività ferroviarie
20/12/2002 Sintesi accordo tra le parti istitutive
06/02/1998 ex CCNL Personale F.S.; testo definitivo
EUROFER Statuto

20/10/2003

Comunicazione C.d.A. EUROFER

RETROATTIVITA'

Per gli aderenti a Eurofer che hanno usufruito della possibilità prevista dall'art. 18, terzo comma, dell'Accordo Istitutivo dei 3 marzo 1999 (la c.d. "retroattività"), le imprese hanno già provveduto, secondo i termini del punto 2 del Verbale di Accordo tra le Parti Istitutive dei 20 dicembre 2002, al versamento delle quote di loro competenza (1/3 entro dicembre 2002 e i restanti 2/3 entro settembre 2003).

Il 15 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deciso in merito al versamento della "retroattività" da parte delle lavoratrici e dei lavoratori associati. Accogliendo le proposte pervenute dai Delegati improntate ad un allungamento temporale della rateizzazione, in modo da ridurre il più possibile l'importo mensile del versamento, e tenuto conto della possibilità di estendere la rateizzazione anche al 2006 ha deciso:

che, il versamento delle suddette quote avvenga con decorrenza gennaio 2004 e termine dicembre 2006, per complessive 36 rate mensili e 3 annualità fiscali (così come stabilito nell'Accordo dei 3 marzo 1999 meglio specificato nel Verbale di Accordo dei 20 dicembre 2002).

La rateizzazione va addebitata contestualmente alla quota mensile.

Questa soluzione garantisce, per la parte riguardante sia la contribuzione ordinaria che quella relativa alla "retroattività", di rimanere nei limiti della deducibilità fiscale.

16/04/2003

Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie CAPITOLO 5 - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 26 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE EUROFER

1. In relazione alle modifiche introdotte dal CCNL di settore e dal presente accordo sulla struttura retributiva, le parti individuano nei termini di seguito indicati l'entità, la composizione della base contributiva nonché la misura dell'aliquota contributiva per l'associazione al Fondo di previdenza complementare Eurofer, anche al fine di assicurare la continuità del flusso contributivo allo stesso Fondo Eurofer nei confronti dei lavoratori già iscritti alla data di sottoscrizione del presente accordo, assumendo a riferimento gli istituti retributivi previsti dal CCNL di settore.

2. A decorrere dall'1.9.2003 i contributi dovuti al Fondo Eurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione sotto richiamati:

- minimi contrattuali, di cui al punto 4 dell'art. 63 del CCNL;
- aumenti di anzianità, di cui all'art. 64 del CCNL ed all'art. 29 del presente accordo;

- indennità di funzione, di cui all'art. 66 del CCNL;
- salario professionale, di cui all'art. 67 del CCNL.

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

1 % a carico del lavoratore;

1 % a carico del datore di lavoro.

Per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 31.8.2003, la contribuzione individuale dovuta al Fondo sarà versata con riferimento al valore della stessa risultante dalle voci retributive che la compongono al 31.7.2003.

3. La quota di TFR da conferire al Fondo, visti l'art. 11, comma 2, dell'accordo istitutivo del 3 marzo 1999, il verbale di accordo del 28 luglio 1999 e il verbale di accordo del 20 dicembre 2002, è confermata nelle seguenti misure:

- 100% del TFR maturato nell'anno per i soli lavoratori di prima occupazione assunti dopo il 28 aprile 1993;

- 33% del TFR maturato nell'anno per i restanti lavoratori.

4. Rispetto a quanto sopra definito, le parti congiuntamente assumeranno tempestivamente le necessarie azioni nei confronti degli organi amministrativi del Fondo al fine di assicurare il recepimento delle suddette intese e l'adeguamento della disciplina regolamentare.

16/04/2003

ACCORDO DI CONFLUENZA AL CCNL DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE

Addì 16 aprile 2003

Tra

il Gruppo FS, costituito dalle Società FS S.p.A., Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Italferr S.p.A. e Metropolis S.p.A.

e

FILT/CGIL; FIT/CISL; UILTRASPORTI/UIL; SMA; UGL Ferrovie

è stato sottoscritto il presente accordo per la definizione del Contratto Aziendale di Gruppo FS e dell'Accordo di confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie.

(...)

20/12/2002

SINTESI ACCORDO TRA LE PARTI ISTITUTIVE

Nell'accordo 20 dicembre 2002 si è stabilito che la retroattività, per i lavoratori che se ne sono avvalsi all'atto di adesione comporta il solo pagamento delle quote stipendiali paritetiche con esclusione delle quote del TFR. Per coloro che non si sono avvalsi della clausola di retroattività ma che si sono iscritti al Fondo in data antecedente all'autorizzazione all'esercizio da parte della COVIP si è stabilito che la contribuzione è dovuta al Fondo a decorrere dalla data di effettiva operatività, ossia dal 1° aprile 2002.

L'accordo 20 dicembre 2002 ha modificato le quote di TFR destinate al Fondo dai lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 e con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995. Per tali lavoratori il TFR versato al Fondo passa dal 25% al 33%.

06/02/1998

Art. 91

6 - Contestualmente alla definizione dello Statuto del Fondo di previdenza complementare di cui al successivo art. 118, le parti convengono di escludere il premio di risultato annuale di cui al presente articolo dalla base di computo del T.F.R.

Art. 118 - Fondo di Pensione complementare

Le parti convengono sulla istituzione di un Fondo di Pensione complementare, con le seguenti modalità:

1 - Come previsto in materia dal CCNL 18.11.1994, si conviene di dare avvio, a partire dalla data di stipula del presente CCNL ai lavori per la costituzione del Fondo di Previdenza Complementare in applicazione a quanto previsto da D.Lgs. 21.4.1993, n.124 e successive modifiche ed integrazioni, che fornirà prestazioni pensionistiche complementari dei trattamenti di pensione pubblica.

2 - Le parti definiranno gli aspetti costitutivi e funzionali del fondo medesimo prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo.

3 - La FS S.p.A. contribuirà al Fondo nella misura dell'1% dell'insieme delle voci retributive di seguito elencate, a far data dal 1.10.98: minimi tabellari, classi e aumenti periodici, indennità integrativa speciale, E.D.R. 31.7.92, E.D.R. 8.11.95, indennità quadri.

4 - I lavoratori che, su base volontaria, vorranno aderire al Fondo, contribuiranno in pari misura.

5 - Il Fondo verrà altresì finanziato, fin dall'atto della sua costituzione, mediante quote del TFR maturato nell'anno per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito, nelle misure del:

a) 18% medio per i lavoratori assunti in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/93 (e cioè prima del 28.4.1993);

b) 100% per i lavoratori assunti successivamente al 28.4.1993.

6 - In sede di applicazione tecnica, nei limiti complessivi del versamento di TFR maturato nell'anno per i lavoratori aderenti al Fondo, assunti in data antecedente al 28.4.1993, le quote individuali di TFR, di cui al precedente punto 5.a), saranno articolate tenendo conto dell'anzianità maturata da ciascun lavoratore all'atto dell'adesione al Fondo. In ogni caso la quota di TFR da destinare al Fondo stesso non potrà essere inferiore all'ammontare della contribuzione aziendale di cui al precedente punto 3.

7 - Le parti concordano altresì di procedere alla predisposizione dello Statuto e del Regolamento del Fondo secondo la normativa vigente entro il 30.4.1998, adottando il criterio, per la composizione degli organi di amministrazione e controllo, della partecipazione paritetica tra rappresentanti di FS S.p.A. e rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

8 - L'attivazione del Fondo avverrà nel rispetto delle normative vigenti, entro il 1° ottobre 1998.

9 - Contestualmente alla definizione dello Statuto del Fondo della pensione complementare, si conviene di escludere dalla base di computo del TFR anche il Premio di risultato annuale di cui al precedente art. 91.

EUROFER ACCORDO ISTITUTIVO

Il giorno 3/3/1999, tra le FERROVIE DELLO STATO S.p.A., con l'assistenza di AGENS; e la FILT-CGIL; la FIT-CISL; la UIL-UILTRASPORTI; la FISAFS-CISAL; la SMA-CONFSAL, si è stipulato il presente verbale per la costituzione del fondo pensione complementare "EUROFER".

Preso atto che:

- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
- l'attuale assetto legislativo definito dal D.Lgs 124/93 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale;
- le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare;
- vista la legge 8/8/1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- in conformità a quanto previsto dal CCNL stipulato in data 18/11/1994 e dall'art. 118 del CCNL stipulato in data 6/2/1998;

si concorda:

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del "Fondo Pensione Nazionale a capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato", il quale è denominato EUROFER e di seguito chiamato Fondo.

I contenuti del presente accordo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della COVIP in materia statutaria.

Art. 1 - Costituzione

Il Fondo Eurofer è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del C.C. e del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti, con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che abbiano sottoscritto la domanda di adesione al Fondo stesso, di cui all'art. 6 del CCNL sottoscritto il 6/2/1998 da Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo.

Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dei settori affini, secondo quanto specificato al riguardo nello Statuto del Fondo, ai quali si applicano i contratti collettivi stipulanti dalle medesime Organizzazioni Sindacali di cui sopra.

Art. 3 - Associati

Sono associati al Fondo:

1. i lavoratori dipendenti di cui al precedente art. 2;

La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo, nei termini del precedente capoverso e ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente concordata tra le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali Aziende Datoriali. L'adesione al Fondo deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione dello Statuto.

2. le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

3. i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

I lavoratori di cui al presente punto 1 del presente articolo, possono associarsi anche quando siano in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della L. 20/5/1970 n. 300 o siano distaccati presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, per la durata dell'aspettativa o del distacco.

Art. 4 - Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice presidente;
- il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 5 – Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è costituita da 60 rappresentanti – e potrà essere aumentata in relazione all'adesione dei settori affini individuati nello Statuto, fino ad un massimo di 90 rappresentanti – per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali e per metà eletti dalle imprese associate. Le modalità di elezione sono quelle stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle Parti istitutive.

Per le rappresentanze sindacali non stipulanti sarà richiesta, per la presentazione delle liste, una percentuale di firme di associati al fondo, che verrà definita nel Regolamento Elettorale.

Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al Fondo.

Art. 6 – il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e potrà essere aumentato a 18 componenti in relazione alle adesioni dei settori affini.

In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, in misura pari alla metà dei componenti, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese.

Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art. 7 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà eletti in rappresentanza delle imprese associate.

Per l'elezione dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di 3 candidati sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.

Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

I Revisori indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei Revisori Contabili.

I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Tutti i componenti il Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 8 – Consulta delle Organizzazioni Fondatrici

Viene costituita tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici.

La Consulta delle Organizzazioni Fondatrici è costituita su base paritetica da 1 rappresentante per ciascuna delle 5 organizzazioni dei lavoratori che hanno costituito il Fondo e da 5 rappresentanti della FS S.p.A..

Ferma restando la maggioranza costitutiva dei membri della Consulta in capo alle Organizzazioni Fondatrici, così come descritta al precedente capoverso, queste possono chiamare, a maggioranza, a far parte della Consulta 2 rappresentanti, di cui uno in rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori ed uno in rappresentanza dei Datori di lavoro, per ciascun settore c.d. affine che abbia convenuto l'adesione al fondo secondo quanto disposto al precedente art. 3.

La Consulta, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo esprime il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione dei CCNL (o accordi) istitutivi del Fondo per le materie relative alla adesione allo stesso;
- indirizzi generali di gestione del Fondo;
- individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti;
- criteri per la scelta dei gestori, della banca depositaria e dei gestori dei servizi;
- modifiche statutarie.

Il parere non vincolante deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta ovvero nel più ampio termine indicato dal C.d.A..

Il parere della Consulta è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza.

Art. 9 – Impiego delle risorse

Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso della convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Nella fase di avvio del Fondo gli investimenti, possono essere ripartiti tra più tipologie di gestioni e devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza degli investimenti connesse all'utilizzo del TFR.

E' in facoltà del C.d.A. realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

Per i primi 3 esercizi a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto, Decorso tale termine è facoltà del Consiglio di Amministrazione proporre all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto.

Art. 10 – Conflitti d'interesse

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 quinquies, lettera c) del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, lo Statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministero del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art. 11 - Contribuzione

I contributi dovuti al Fondo a decorrere dalla data della sua effettiva operatività saranno commisurati ai minimi tabellari, classi e aumenti periodici, indennità integrativa speciale, E.D.R. 31/12/1992; E.D.R. 8/11/1995; indennità quadri:

- 1% a carico del datore di lavoro;
- 1% a carico del lavoratore.

La quota di TFR da versare al Fondo è pari al 18% medio del TFR maturato nell'anno.

Per i lavoratori di prima occupazione assunti dopo il 28/4/1993 deve essere versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR.

Eventuali contributi più elevati rispetto a quelli stabiliti nel presente accordo, possono essere definiti in sede di contrattazione di secondo livello nonché dai CCNNLL che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti dei c.d. settori affini.

E' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condizioni stabilite dallo Statuto del Fondo.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, le imprese sono tenute a versare al Fondo, sulla posizione individuale, oltre alla contribuzione dovuta, rivalutata di importo pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 2 punti percentuali, per il periodo di ritardo, anche un ulteriore importo, a titolo di mora, ottenuto applicando alla somma dovuta al netto della rivalutazione, il tasso legale di interesse, per il periodo di ritardo, e a risarcire il Fondo di eventuali danni di natura economica ovvero patrimoniale causati dall'omesso o ritardato versamento.

Art. 12 – Adesione e permanenza nel Fondo

I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale lo stesso dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore. Possono restare altresì associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 2, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

La permanenza nel Fondo richiede nell'accordo sindacale la integrale accettazione di quanto previsto nel presente accordo nonché dalle disposizioni Statutarie e regolamentari del Fondo.

Art. 13 – Cessazione dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso, di cui al precedente art. 2.

La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione determina la cessazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all'azienda che in capo al lavoratore a partire dal trentesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste nello Statuto del Fondo, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.

Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.

Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 15, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dallo Statuto.

Art. 14 - Prestazioni

Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il Fondo di provenienza.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione

nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, deve tenere conto dell'esigenza di superare le diversità di trattamento attualmente in essere tra i lavoratori e le lavoratrici.

Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.

Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, può riscattare la propria posizione individuale.

Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo.

Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari delle prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo. Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo dell'anticipazione consentita in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

Art. 15 - Trasferimenti

Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare allo stesso la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- a) trasferimento della posizione pensionistica presso altro Fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica;
- b) trasferimento della posizione presso un fondo pensione di origine non contrattuale;
- c) riscatto della posizione individuale;
- d) conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore associato anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima che abbia maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo stesso limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine non prima di tre anni.

In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi.

Art. 16 – Spese di avvio e di funzionamento del fondo

Le imprese provvedono al funzionamento del Fondo a partire dalla data di costituzione attraverso la copertura degli oneri relativi a:

- a) sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
- b) costituzione ed avvio del fondo;
- c) procedure elettorali degli organi;
- d) attività formativa e promozionale;
- e) supporto per le decisioni degli organi del fondo in materia di gestione amministrativa e delle risorse;
- f) spese legali e notarili.

Art. 17 – Spese per la gestione del fondo

Al finanziamento delle spese di gestione del Fondo concorrono una quota di iscrizione "una tantum" ed una quota associativa annuale.

La quota "una tantum" versata al momento dell'iscrizione è stabilita in L. 10.000, di cui L. 5.000 a carico dell'impresa e L. 5.000 a carico del lavoratore associato.

La quota associativa annua è stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ed è indicata nella scheda informativa per i potenziali aderenti.

La quota di iscrizione e la quota associativa annua non sono accreditate sulle posizioni individuali degli iscritti, ma

destinate direttamente alla copertura degli oneri amministrativi non ricompresi tra quelli di cui al presente art. 16. Gravano sulle risorse affidate in gestione le spese per il servizio della banca depositaria e le commissioni relative al servizio di gestione finanziaria.

Art. 18 – Fase transitoria

Fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, il contributo a carico di FS e dei lavoratori già in servizio alla data di autorizzazione del Fondo, decorre dall'1/3/1999 in applicazione del CCNL e dell'Accordo del 18/2/1999, a condizione che i suddetti lavoratori aderiscano al Fondo entro 12 mesi dalla data di autorizzazione dello stesso da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ed alla ulteriore condizione che essi manifestino la volontà di avvalersi di tale retroattività.

Per i lavoratori assunti tra l'1/3/1999 e la data di autorizzazione del Fondo, la retroattività decorre dalla data di assunzione.

Nel caso in cui il lavoratore opti per la retroattività, sono previste forme di rateizzazione del contributo di sua competenza, fino ad un massimo di tre rate.

Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 31/3/1999, lo statuto, i regolamenti elettorale e di attuazione del Fondo i cui contenuti dovranno essere conformi al presente accordo.

All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori contabili provvisorio che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 10 membri, di cui 5 in rappresentanza di Ferrovie dello Stato S.p.A. e 5 in rappresentanza dei lavoratori designati singolarmente da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

Il Collegio dei Revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri di cui 1 in rappresentanza dell'impresa e 1 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione potendo allo scopo utilizzare, per la copertura delle spese di gestione, le quote di iscrizione al Fondo di cui al precedente punto 17, e predisporre la scheda informativa da sottoporre all'approvazione della Commissione di Vigilanza e il modulo di adesione al Fondo.

EUROFER - Statuto 2007

Parte I - Identificazione e scopo del Fondo

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato-EUROFER", in forma abbreviata "Fondo Pensione Eurofer" di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è costituito in attuazione del CCNL sottoscritto in data 6/2/1998, dell'accordo istitutivo in base ad esso stipulato in data 3/3/1999 tra Ferrovie dello Stato S.p.A., con l'assistenza di Agens e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FISAFS-CISAL, SMACONFASAL (di seguito denominato "fonte istitutiva"), del CCNL delle attività ferroviaria e del Contratto Aziendale di Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., e sottoscritto in data 16/4/2003.

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1) Al Fondo possono associarsi:

a) i lavoratori dipendenti di cui all'art. 6 del CCNL sottoscritto il 6/2/1998 ed i lavoratori dipendenti nei cui confronti trova applicazione il CCNL delle attività ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., sottoscritti in data 16/4/2003, con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo stesso o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

b) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 3/5/2005, tra ANAS S.p.A. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer.

Sono associate al Fondo anche:

a) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

b) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

2. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di EUROFER, possono essere altresì associati al Fondo i lavoratori e le imprese dei settori affini (vedi Allegato "A"), cioè di quei settori che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da organizzazioni sindacali stipulanti la fonte istitutiva del Fondo Pensione EUROFER.

L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, fermi restando l'adesione volontaria del lavoratore o il conferimento tacito del TFR, deve essere preventivamente concordata, per ciascun settore, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.

L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e portata a conoscenza della Commissione di Vigilanza, insieme con l'indicazione dell'accordo collettivo che ha disposto l'estensione.

3. I lavoratori di cui al presente articolo, possono associarsi anche quando siano in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20/5/1970, n. 300 o siano distaccati presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, per la durata dell'aspettativa o del distacco.

4. Possono restare altresì associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

5. In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.

6. I lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di EUROFER, possono divenire associati a EUROFER stesso a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in EUROFER e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di EUROFER.

7. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di EUROFER diventano associati a EUROFER se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di EUROFER, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione pluricomparto, in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto e i profili di rischio.

2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.

3. L'aderente "al momento dell'adesione" sceglie, secondo le modalità stabilite dal Fondo, il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo.

L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Solo ed esclusivamente ai lavoratori di prima occupazione anteriore al 28/4/1993, già iscritti al Fondo alla data del 31/12/2006 e che conferiscono tacitamente i contributi riguardanti il TFR residuo, è consentito far confluire i versamenti contributivi contemporaneamente in due comparti: i versamenti contributivi relativi al conferimento tacito del TFR residuo nel comparto garantito, previsto dal comma 2, e quelli derivanti dalla loro precedente

iscrizione ad altro comparto.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" pari a 2,58 a carico dell'aderente e di 2,58 a carico del datore di lavoro;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente: in cifra fissa determinata dal Consiglio di Amministrazione;

b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

4. Le imprese provvedono al funzionamento del Fondo a partire dalla data di costituzione attraverso la copertura degli oneri relativi a :

a) sede, struttura organizzativa e beni strumentali;

b) costituzione ed avvio del Fondo;

c) procedure elettorali degli organi;

d) attività formativa e promozionale;

e) supporto per le decisioni degli organi del Fondo in materia di gestione amministrativa e delle risorse;

f) spese legali e notarili.

Parte III - Contribuzione e prestazioni

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5/12/2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorata dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura non inferiore al tasso di interesse legale. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali. Tale maggiorazione, qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, è elevata a 10 punti percentuali, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di EUROFER. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire EUROFER di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8/8/1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29/4/1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23/10/1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7/9/2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in

caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Parte IV - Profili organizzativi

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo

a) l'Assemblea dei Delegati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.

2. Nel caso in cui sia superata la soglia di 120.000 lavoratori associati, il numero dei Delegati è automaticamente elevato a 90; tale adeguamento ha luogo con il rinnovo quadriennale dell'Assemblea, immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica della composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente;

in assenza di entrambi dal Delegato con maggiore età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della riunione.

4. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

5. Costituiscono motivi di decadenza dalla carica di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento Elettorale e la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione

6. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

7. Qualora per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi 2 e 3 la composizione originaria dell'Assemblea sia modificata per oltre 1/3 dei delegati dei lavoratori e per oltre 1/3 dei delegati delle imprese, si indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) elegge i Consiglieri di amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci;

c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Sindaci e quello eventuale degli Amministratori;

d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;

e) delibera l'esclusione degli associati;

f) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del revisore esterno o della società di revisione preposta al controllo contabile e alla certificazione del bilancio secondo la disciplina codicistica vigente e gli orientamenti dell'Organismo di vigilanza in materia;

g) delibera sulla responsabilità nei confronti della società di revisione che svolge il controllo contabile e certifica il bilancio;

h) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

a) modifiche dello Statuto;

b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio di ciascun delegato, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione telegrafica o via telefax contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 3 componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei componenti e delibera a maggioranza dei voti rappresentati.

5. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la effettiva presenza di almeno 3/4 dei componenti.

Quando sia convocata per decidere modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto; quando sia convocata per decidere lo scioglimento del Fondo, delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario dell'Assemblea ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Fondo.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti, i quali sono aumentati a 18 in corrispondenza dell'aumento a 90 del numero dei delegati ai sensi del presente statuto, di cui metà eletti

dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. In attuazione del principio di pariteticità metà degli amministratori sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà sono eletti in rappresentanza delle imprese associate.

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, in attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, in misura pari alla metà dei componenti, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese.

Le liste sono composte da un numero di candidati uguale al numero dei consiglieri eleggibili.

I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate sono eletti, disgiuntamente, secondo il sistema proporzionale.

Il sistema proporzionale si applica suddividendo il totale dei voti validi di lista per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente voto. Determinato il quoziente voto, si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente. Qualora per effetto della distribuzione dei seggi uno o più Consiglieri non siano attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto i più elevati resti, partendo dal resto più elevato.

Risultano eletti i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista.

I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.

4. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

7. I componenti il Consiglio di Amministrazione eletti tra i delegati decadono dalla nomina in seno all'Assemblea.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra nella carica il soggetto risultante dalle procedure indicate dal Regolamento Elettorale vigente.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge Presidente e Vicepresidente rispettivamente ed alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti;

b) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile;

c) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;

d) predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo e l'allegata relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;

e) definisce, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento di ciascun comparto, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito dal presente statuto. Con le stesse modalità delibera ogni eventuale variazione relativa alla politica di investimento;

f) sceglie, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i gestori finanziari e il gestore amministrativo ed individua la banca depositaria delle risorse del Fondo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito nel presente statuto e definisce i contenuti delle convenzioni;

g) sceglie con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti la o le imprese di assicurazione per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente statuto e definisce i contenuti delle convenzioni;

- h) definisce con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa e, in materia di rapporti con gli iscritti, in conformità alle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- i) svolge attività di proposta, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, riguardo alle modifiche dello Statuto;
- j) vige in capo al Consiglio l'obbligo di adeguare la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto e successive modificazioni ed integrazioni ovvero in caso di disposizioni della Commissione di Vigilanza. Il Consiglio ha l'obbligo di portare a conoscenza dell'Assemblea, alla prima riunione utile, le modifiche apportate, nonché quello di inviarle alla Commissione di Vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi della normativa vigente;
- k) decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, in ordine all'associazione al Fondo;
- l) ha facoltà di predisporre ed inviare alle parti istitutive del Fondo, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
- m) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
- n) attribuisce deleghe a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
- o) delibera l'entità della quota associativa ivi compreso l'importo di quella dovuta dai beneficiari delle prestazioni;
- p) riferisce alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ai sensi della normativa vigente;
- q) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti;
- r) provvede ad esaminare il parere che viene espresso dalla Consulta delle Organizzazioni Fondatrici di propria iniziativa o su eventuale richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione, sulle materie previste dall'art. 8 dell'Accordo per l'istituzione del Fondo Pensione Nazionale per i Lavoratori delle FS. S.p.A. del 3/3/1999;
- s) sceglie, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, l'impresa o le imprese di assicurazione con le quali stipulare le eventuali polizze per le prestazioni accessorie;
- t) determina le modalità di reintegro della posizione individuale nei casi di accesso alle anticipazioni previste;
- u) con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, in applicazione delle disposizioni della COVIP, delibera:
- sull'organizzazione interna del Fondo ed in particolare della struttura;
 - sulla nomina del Responsabile del Fondo, del Responsabile del Controllo Interno e del Responsabile della Valutazione Finanziaria;
 - sugli strumenti di supporto alla attività di valutazione della gestione finanziaria e della società di supporto all'attività di controllo interno;
- v) propone all'Assemblea la nomina del revisore esterno o della società di revisione preposta al controllo contabile e alla certificazione di bilancio secondo la disciplina codicistica vigente e gli orientamenti dell'Organismo di vigilanza in materia.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Sindaci, presso il domicilio di ciascuno di essi, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
La comunicazione dell'avviso di convocazione può avvenire anche mediante fax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da inviare al numero di telefax ed all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi componenti indicati.
In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno due giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno tre suoi componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e decide a maggioranza semplice ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.
4. Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 27, comma 5, 30, 31 e 32 è comunque necessaria la presenza di almeno 4 Amministratori, di cui almeno 2 eletti in rappresentanza dei lavoratori ed almeno 2 eletti in rappresentanza dei datori di lavoro, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) o b) del D.M. Lavoro 211/97 e successive modificazioni e integrazioni.
5. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale.
6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale dal Segretario del Fondo e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393,

2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - sovrintende al regolare funzionamento della struttura del Fondo;
 - indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento Elettorale;
 - convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
 - convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - verifica la corretta esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;
 - salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza; in particolare trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;
 - svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 23 - Direttore Generale/responsabile del Fondo

1. Il Direttore Generale/responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale/responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale/responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale/responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Al Direttore Generale/responsabile del Fondo spetta in particolare:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
 - coordinare la struttura operativa e la definizione della sua organizzazione;
 - gestire i collaboratori e la loro formazione;
 - organizzare il lavoro della struttura operativa del Fondo;
 - attuare le decisioni dell'Organo di Amministrazione del Fondo;
 - attivare gli strumenti di controllo di gestione atti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative con particolare riguardo a quelle date in out-sourcing;
 - curare attività di promozione e sponsorizzazione;
 - predisporre della documentazione necessaria per la riunione del Consiglio di Amministrazione;
 - fornire informative sull'andamento della gestione;
 - verificare la adeguatezza dell'asset allocation;
 - curare la supervisione della predisposizione del Bilancio di esercizio e delle informative periodiche all'organo di vigilanza;
 - coordinare gli eventuali consulenti esterni e delle attività inviate in out-sourcing;
 - gestire e curare le procedure relative a ricorsi degli aderenti, degli enti tenuti alla contribuzione, ovvero delle parti istitutive, anche attraverso la predisposizione di un apposito registro;
 - seguire lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e della banca depositaria e la predisposizione degli atti contrattuali che regolano il rapporto tra Fondo e soggetti diversi;
 - dirigere e coordinare le risorse facenti parte della struttura operativa del Fondo).
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:

- a) Per l'elezione dei Sindaci di ciascuna componente vengono presentate liste di 3 candidati sottoscritte da almeno 1/3 dei rappresentanti della relativa componente.
 - b) Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
 - c) I Sindaci indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei Sindaci.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
 5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
 6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
 7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
 8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 9. I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno. Il Presidente del Collegio convoca i sindaci ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti.
 2. Le convocazioni sono fatte mediante lettera raccomandata o telefax, o telegramma o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da inoltrare al numero di telefax ed all'indirizzo dagli stessi componenti indicati contenente l'ordine del giorno inviata ai sindaci, presso il loro domicilio, almeno cinque giorni prima dalla data della riunione. In casi di particolare urgenza il termine precedente potrà essere ridotto a due giorni.
 3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
 5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
 6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
 7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
 8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
- B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di

amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e gestione delle adesioni;

d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;

e) la gestione delle prestazioni;

f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

Parte V - Rapporti con gli aderenti

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'apposita scheda deve contenere, altresì, la dichiarazione d'impegno a contribuire nei termini previsti dalla fonte istitutiva, nonché la delega al datore di lavoro ad operare le trattenute

corrispondenti. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale lo stesso dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla fonte istitutiva 2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a questo ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

7. I lavoratori aderiscono individualmente al Fondo per libera scelta.

8. I soggetti, di cui al comma 5, che ricevono le domande di adesione sono tenuti a trasmetterle al datore di lavoro entro e non oltre i successivi 30 giorni.

9. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Fondo le adesioni entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale le ha raccolte o le ha, comunque ricevute. La contribuzione, rispettivamente a carico del lavoratore e del datore di lavoro, secondo le modalità di versamento stabilite dalla fonte istitutiva, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione da parte del Fondo della domanda valida ai fini dell'iscrizione al Fondo stesso.

10. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

3. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Parte VI - Norme finali

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

2. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.
